

CONTRATTO DI APPALTO

Tra

Unione di Comuni dall'Adige al Fratta, con sede Via Guglielmo Marconi, 41, Minerbe (VR), Codice Fiscale 91010730231, in persona della Resp. della Programmazione e Controllo Sig.ra Spazian Maria Grazia (di seguito, per brevità, "Committente")

e

l'Impresa _____ con sede in _____, Via _____, Codice Fiscale _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, nella persona del legale rappresentante _____ (di seguito, per brevità, "Appaltatore" e, congiuntamente alla Committente, "Parti")

PREMESSO CHE

- a) all'esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "D.Lgs. n. 50/16") per l'affidamento della fornitura di servizi di connettività internet e gestione del servizio dati/fonia per un numero di anni pari a 5, CIG _____ (di seguito l' "Appalto") con Determinazione n. ____ del ____, l'Impresa _____ è stata dichiarata aggiudicataria dell'Appalto;
- b) a seguito della predetta aggiudicazione, in conformità con la documentazione della procedura, le Parti hanno stabilito di disciplinare condizioni, termini e modalità di esecuzione dell'Appalto all'interno del presente Contratto (di seguito, per brevità, il "Contratto");
- c) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'Appalto e, in particolare, dichiara di: (i) disporre di capacità tecniche, professionali ed organizzative, nonché dei capitali necessari e/o idonei per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e dei requisiti generali richiesti dalla legge; (ii) possedere i mezzi, le attrezzature, i macchinari e gli impianti idonei per l'esercizio delle attività affidate, in conformità alle vigenti norme in tema di sicurezza e di manutenzione; (iii) avere alle proprie dipendenze personale esperto nel settore delle attività esercitate, in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale e fisica per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché all'uopo adeguatamente formato e addestrato; (iv) di essere a conoscenza di tutte le condizioni esistenti dello stato dei luoghi e le condizioni delle aree ove andrà svolto l'Appalto nonché di tutte le circostanze che possano, direttamente oppure

indirettamente, avere influenza sullo svolgimento delle attività e prestazioni affidate; (v) conoscere pienamente la natura e entità delle attività affidate e di averne valutato tutti gli aspetti e modalità esecutive; (vi) aver considerato tutte le condizioni e circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo contrattuale che dichiara essere remunerativo e di propria convenienza; (vii) assumere il compimento delle attività affidate con organizzazione dei mezzi e del personale necessari allo scopo e gestione a proprio rischio; (viii) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, con gli obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente e con la normativa di sicurezza; (ix) avere esaminato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente e di considerarla completa ed esauriente; (x) essere a conoscenza degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono per la realizzazione dell'Appalto affidato nonché delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'Appalto, del mercato e della mano d'opera; (xi) poter regolarmente esercitare le attività oggetto del presente Contratto essendo in possesso di tutte le autorizzazioni e permessi necessari per il loro svolgimento; (xii) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16.

d) Si allegano al presente Contratto i seguenti documenti siglati dalle Parti (in seguito indicati come "Allegati"):

- Allegato A: Capitolato;
- Allegato B: Certificati assicurativi e copia dichiarata conforme dall'Appaltatore delle Polizze di Assicurazione descritte all'art. 15 del Contratto;
- Allegato C: Cauzione definitiva;
- Allegato D: Documentazione di gara (Avviso di indagine di mercato, Lettera di Invito, Manifestazione di interesse, Dichiarazioni ex DPR 445/00, Offerta Tecnica ed Offerta Economica).

Le Parti, in ogni caso, danno atto della prevalenza del presente Contratto rispetto agli allegati sopra richiamati o ad ogni altro documento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto così pure

i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati.

ART.1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto disciplina l'appalto relativo all'affidamento della fornitura di servizi di connettività internet e gestione del servizio dati/fonia di tipo Flat per un numero di anni pari a 5, secondo quanto specificato nel Capitolato e nell'offerta presentata dall'Appaltatore (di seguito, l'“Appalto” o il “Servizio”).

ART.2) DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Le attività oggetto del presente Contratto sono costituite dalla fornitura del servizio di connettività internet e gestione del servizio dati/fonia per un numero di anni pari a 5.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'Appalto a regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti, e assicurare, altresì, la rigorosa osservanza delle condizioni e modalità di esecuzione del servizio affidato previste dal Contratto e dal Capitolato, conformandosi alle istruzioni e agli ordini impartiti dalla Committente, dal Direttore dell'Esecuzione e da ogni altro soggetto eventualmente a ciò delegato dalla Committente, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

In particolare l'Appaltatore si impegna a:

- svolgere l'Appalto in conformità con quanto indicato nel Capitolato;
- assicurare la massima tempestività nell'adempimento di quanto previsto con il presente Contratto, la regolarità nell'esecuzione della prestazione ed il rigoroso rispetto dei termini contrattuali e della normativa vigente in materia;
- comunicare per iscritto alla Committente le sostituzioni del personale addetto all'esecuzione dell'Appalto, con preavviso di minimo 7 giorni, salvaguardando comunque la Committente da ogni eventuale problematica nascente dalla sostituzione;
- dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Appalto e riscontrare ogni richiesta avanzata dalla Committente entro 7 giorni dal ricevimento della stessa;
- comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento alle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita dell'Appalto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente Contratto e nel Capitolato sono da esso

riconosciute idonee allo scopo; la loro osservanza, quindi, non ne limita né riduce comunque la responsabilità gravante sull'Appaltatore per l'esecuzione dell'Appalto.

L'Appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza delle prestazioni, delle condizioni particolari, e dell'ubicazione, dell'estensione e dell'utilizzo delle aree ove dovrà svolgersi l'Appalto. Ne consegue che nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi evenienza dovesse insorgere nel corso di validità del presente Contratto, in relazione ad una pretesa od eventuale imperfetta acquisizione di tutti gli elementi che possono influire sull'esecuzione dell'Appalto.

ART.3) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà validità a decorrere dalla sua sottoscrizione e il servizio di connettività avrà una durata pari a n. 5 anni decorrenti dall'inizio del servizio che dovrà avvenire entro _____ giorni lavorativi dalla stipula del Contratto.

ART.4) CORRISPETTIVI

A titolo di corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esatto e puntuale adempimento dell'Appalto, come meglio definito nel Capitolato, la Committente riconoscerà all'Appaltatore un corrispettivo a corpo, pari ad € _____, oltre IVA.

Tale importo si riferisce a tutte le attività indicate nel Contratto e nel Capitolato per procedere all'esecuzione delle attività affidate a perfetta regola d'arte e a norma di legge, nonché secondo le modalità, prescrizioni e tempistiche riportate nel Contratto e nel Capitolato e, pertanto, compensa gli oneri, le responsabilità, le alee, e ogni altro onere o rischio che gravi o possa gravare sull'Appaltatore per l'esecuzione dell'Appalto, anche se non espressamente stabiliti nel Contratto, anche in relazione alle condizioni ambientali, al reperimento e impiego della mano d'opera, o comunque inerenti all'esecuzione del Contratto o all'adempimento delle obbligazioni qui assunte.

A titolo esemplificativo il predetto importo si intende onnicomprensivo dei seguenti oneri:

- tutti i materiali necessari all'esecuzione dell'Appalto nonché provviste, manodopera, mezzi d'opera, opere provvisoriale, attrezzature ed ogni spesa per fornire i dipendenti di attrezzi ed utensili del mestiere;
- i macchinari, la strumentazione nonché gli indumenti di lavoro degli addetti ed in genere tutto ciò che è necessario all'esecuzione dell'Appalto;
- ogni onere e spesa per formazione, qualificazione e certificazione del personale;

- le spese per forniture o trasporti, compresi i costi derivanti dalla movimentazione di materiale, di personale e di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'Appalto;
- spese amministrative e di gestione della commessa e gli oneri relativi alla conduzione dell'affidamento nonché le spese generali;
- gli oneri per l'osservanza di tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nelle norme e nei documenti in materia di sicurezza nonché delle norme sull'igiene e rispetto ambientale;
- tutte le tasse, imposte e contributi di legge in conseguenza delle attività che verranno eseguite, in relazione a quanto contemplato nel presente Contratto, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo;
- garanzie ed assicurazioni richieste dalla legge o dal presente Contratto;
- qualsiasi diritto, percentuale o quota spettante ad organismi, enti, o altro;
- l'eventuale immagazzinamento dei materiali e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività affidate;
- tutte le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio);
- tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del presente Contratto e del Capitolato e dall'osservazione di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità.

I suddetto corrispettivo è da considerarsi fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità e non sarà, quindi, soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, assumendo espressamente l'Appaltatore ogni alea relativa ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi. Di conseguenza l'Appaltatore non può, per nessun motivo, pretendere sovrapprezzi, indennità di qualsiasi natura o compensi speciali per qualsivoglia sfavorevole circostanza che possa verificarsi dalla presentazione dell'offerta fino alla conclusione del Contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore riconosce la remuneratività ed onnicomprensività del predetto corrispettivo e, pertanto, si impegna a non avanzare richieste risarcitorie, pretese o reclami, per qualsivoglia motivo, relativamente alla remuneratività ed onnicomprensività dello stesso.

ART.5) CONTABILIZZAZIONE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI

Il corrispettivo per il set up del servizio, pari ad € _____, verrà erogato

come segue:

- a titolo di anticipazione a trenta giorni dalla stipula del contratto nella misura del 30% dell'importo di Set-Up, a fronte del rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo;
- un secondo acconto: nella misura del 20% dell'importo di Set-Up, dopo sessanta giorni dalla stipula del contratto, a fronte del rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo;
- un terzo acconto: nella misura del 20% dell'importo di Set-Up, dopo centoventi giorni dalla stipula del contratto, a fronte del rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo;
- il saldo, pari al 30% dell'importo di Set-Up, verrà erogato all'attivazione del Servizio oggetto di appalto.

All'attivazione del servizio verrà svincolata la garanzia fideiussoria prestata per le anticipazioni dell'importo di Set-Up.

Il corrispettivo d'appalto indicato al precedente art. 4 verrà erogato dalla Committente in rate bimestrali pari ad € _____ (_____/____)ciascuna.

In particolare, entro 10 giorni dalla data di fine del bimestre oggetto di fatturazione il Direttore dell'Esecuzione emetterà una nota di regolare contabilizzazione, a seguito della ricezione della nota di regolare contabilizzazione l'Appaltatore emetterà la relativa fattura ed i pagamenti all'Appaltatore verranno effettuati a 30 giorni dall'emissione della fattura previa verifica circa l'insussistenza delle condizioni normativamente previste per il blocco del pagamento.

Le fatture dovranno essere emesse in conformità alle prescrizioni di legge e di Contratto ed assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in vigore alla data di emissione.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate in forma elettronica a:

- Unione di Comuni dall'Adige al Fratta, Via Guglielmo Marconi, 41, Minerbe (VR).

Ciascuna fattura dovrà contenere: (i) il riferimento al Contratto ed al Committente, (ii) la descrizione dell'attività svolta, (iii) il CIG e (iv) l'indicazione del c/c ove eseguire il pagamento.

In fase di fatturazione, agli importi di cui sopra andrà aggiunta l'IVA di legge. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/16, sarà operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute saranno svincolate in sede di

liquidazione finale alla scadenza del contratto nelle modalità previste dalla legge.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante accredito nel conto corrente indicato in fattura anche in relazione a quanto indicato al successivo art. 22.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Committente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Per i termini di pagamento si applica quanto previsto dalla normativa in vigore.

Nel caso in cui la data in cui debba essere effettuato il pagamento del corrispettivo sia un giorno festivo, si prenderà a riferimento il giorno lavorativo immediatamente successivo.

In presenza di danni in capo alla Committente derivanti da inadempimenti imputabili all'Appaltatore, gli importi relativi saranno detratti dalle fatture che verranno successivamente emesse.

ART.6) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La Committente si riserva di provvedere ad eseguire verifiche di conformità nel corso dell'esecuzione del Contratto e, in particolare, si riserva di controllare e verificare la corretta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del presente Contratto entro i termini richiesti.

L'Appaltatore si obbliga, pertanto, a consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche in contraddittorio.

Le predette attività di controllo svolte dalla Committente non comportano, anche ove le stesse si concludano positivamente, alcuna limitazione delle responsabilità dell'Appaltatore per difetti, vizi ed inconvenienti successivamente riscontrati nel corso dell'esecuzione del Contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Qualora venga riscontrata, durante il corso dell'esecuzione del Contratto, l'esecuzione di attività realizzate con modalità non conformi alle prescrizioni, la Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'interruzione o la ripetizione delle attività contestate secondo le modalità prescritte e senza oneri aggiuntivi in capo alla Committente.

ART.7) OBBLIGHI E MANLEVA

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne a prima richiesta la Committente da:

- qualsiasi responsabilità ed onere di qualunque natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore di leggi, decreti, regolamenti, ordini di autorità centrali e/o periferiche;
- qualsiasi pretesa, richiesta, azione, procedimento, sanzione, penalità, costo, spesa, danno, lodo arbitrale, sentenza e qualsiasi responsabilità che possa comunque ed in qualsiasi momento sorgere (ivi comprese tasse e spese legali) causata da un qualsivoglia inadempimento o violazione di legge imputabile all'Appaltatore od a un suo subappaltatore ovvero da un qualsiasi fatto colposo o doloso commesso dall'Appaltatore, del suo personale o di un suo subappaltatore.

L'Appaltatore si assume, inoltre, l'impegno di manlevare immediatamente e incondizionatamente la Committente da qualsiasi azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della Committente stessa e derivante da un inadempimento, una violazione di legge o da un qualsiasi fatto doloso o colposo commesso dall'Appaltatore, dal suo personale o da un subappaltatore in relazione al Contratto o ai subappalti; tale impegno include l'obbligo dell'Appaltatore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da un soggetto ai danni della Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

ART.8) SOSPENSIONI E PENALI

L'Appaltatore in alcun caso potrà sospendere le attività oggetto del Contratto.

Nell'ipotesi in cui l'attivazione del servizio non avvenga entro _____ giorni lavorativi dalla stipula del contratto verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% del corrispettivo totale d'appalto.

In relazione all'esecuzione del servizio di Connettività considerato che i profili indicati nel Capitolato e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in termini di Kbps o Mbps

costituiscono il limite minimo del servizio che dovrà essere erogato dall'affidatario e che i tempi di ripristino delle anomalie di funzionamento entro le 8 ore dalla segnalazione, o nel minor tempo indicato dall'Appaltatore in offerta, costituiscono un livello minimo del servizio richiesto ove alla fine di ogni trimestre di attività non vengano garantite i livelli richiesti, verrà applicata la seguente detrazione al canone:

$D = 10 \times M$ dove

D = Detrazione applicata in euro

M = minuti di mancata erogazione dei servizi con le soglie previste oltre le prime 4 ore.

L'ammontare massimo delle predette penali non potrà, in ogni caso, superare il 10% del corrispettivo totale del contratto, fermo l'eventuale maggior danno subito dalla Committente.

In caso le penali applicate superino il 10% dell'importo totale del contratto, la Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

ART.9) VARIANTI

Nessuna modifica potrà essere introdotta dall'Appaltatore rispetto a quanto previsto nel Contratto e nel Capitolato, se non a seguito di autorizzazione scritta della Committente.

La Committente si riserva di variare l'entità dell'Appalto nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/16.

L'Appaltatore si obbliga ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di prestazioni per sopraggiunte necessità, rinunciando sin d'ora a richiedere risarcimenti o indennizzi a seguito di tali modifiche, fatti salvi i corrispettivi per le eventuali ulteriori attività espletate.

ART.10) IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE E ACCESSO PRESSO LE SEDI DELLA COMMITTENTE

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si avvarrà di personale dotato di qualifica professionale idonea alla natura e all'oggetto delle attività richieste.

Il personale dell'Appaltatore potrà accedere alle sedi della Committente solo se in grado di esibire il tesserino di riconoscimento, come disciplinato nel presente Contratto, ed il contrassegno aziendale di riconoscimento.

L'Appaltatore dovrà inviare alla Committente, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'Appalto, i seguenti documenti:

1) l'elenco nominativo del personale interessato fornendo per ognuno:

- nome, cognome, data e luogo di nascita e qualifica;
- un documento di riconoscimento per ogni lavoratore (carta d'identità, passaporto o documento equipollente), valido per tutta la durata della prestazione;
- copia della comunicazione obbligatoria UNILAV;
- attestato di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente.

2) dichiarazione circa l'organico medio annuo specificando il contratto collettivo di lavoro applicato ai propri dipendenti e di aver ottemperato, nell'ambito dell'impresa, agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;

3) estremi delle posizioni assicurative (INPS-INAIL).

Il mancato ricevimento da parte della Committente di tali informazioni/documenti entro il suddetto termine o l'incompletezza degli stessi, darà facoltà alla stessa di risolvere il Contratto.

Seguirà analoga procedura per il personale che verrà eventualmente impiegato successivamente all'inizio dell'Appalto.

ART.11) TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEL PERSONALE

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Committente e gli operatori addetti all'esecuzione dell'Appalto, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Appaltatore e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questo.

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge l'Appalto, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad operare conformemente a quanto previsto in materia di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto a presentare, entro 7 giorni dalla richiesta della Committente, apposita quietanza rilasciata dal proprio dipendente attestante l'avvenuta corresponsione del trattamento retributivo. Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte della Committente non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità.

L'Appaltatore si impegna affinché per tutto il personale, dipendente e/o autonomo, coinvolto dallo stesso nello svolgimento delle attività di cui al Contratto siano assolti tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, contributivi e previdenziali previsti nei vigenti contratti di lavoro e dalla normativa di legge vigente, in modo che venga esclusa, sin d'ora, ogni responsabilità della Committente, che l'Appaltatore dichiara espressamente di manlevare, in relazione alle conseguenze derivanti dall'inadempimento dei predetti obblighi.

E' fatto divieto di impiegare nella esecuzione dell'affidamento soggetti diversi dai dipendenti dell'Appaltatore o soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di ogni altro genere. L'inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti autorità e, ad insindacabile giudizio della Committente, la risoluzione del Contratto.

La Committente si riserva di procedere, in ogni momento e, in ogni caso, prima di procedere al pagamento nei confronti dell'Appaltatore delle fatture di cui all'art. 5 del presente Contratto, alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, attraverso verifica di regolarità del DURC dello stesso nonché delle eventuali ditte subappaltatrici e/o ausiliarie e per eventuali lavoratori in somministrazione o in distacco nonché alla verifica dell'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

L'Appaltatore si impegna a presentare, ogni qualvolta richiesto dalle Autorità competenti, tutta la documentazione attestante la regolarità, sotto ogni profilo, dei rapporti di lavoro instaurati e comunque del personale, che intende impegnare nell'Appalto, anche se saltuariamente.

I pagamenti saranno vincolati alla regolarità contributiva dell'Appaltatore così come attestata dal DURC e saranno sospesi sino a che non sia stata sanata l'inadempienza senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna eccezione nonché richiesta di qualsivoglia risarcimento o indennizzo per il mancato pagamento né la maturazione di interessi o altro.

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate tutte le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente e/o autonomo, coinvolto dal subappaltatore nello svolgimento delle attività

di cui al Contratto.

ART.12) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente, l'Appaltatore accetta espressamente che il Contratto sarà automaticamente risolto di diritto, anche ai sensi dell'articolo 1454 c.c., mediante comunicazione scritta della Committente, da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nelle seguenti ipotesi:

- ove, a seguito dei controlli sull'Appaltatore, emerga l'insussistenza di uno o più requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore; a tal fine si specifica che verrà considerato quale grave inadempimento anche un inesatto adempimento contrattuale ove lo stesso causi un danno patrimoniale o sanzioni a carico della Committente e/o ritardi nel rispetto delle scadenze di legge;
- ove l'esecuzione delle attività affidate o l'eliminazione di vizi non sia effettuata in conformità all'ordinazione o a regola d'arte e, trascorsi inutilmente 7 (sette) giorni da un'espressa diffida all'Appaltatore a sanare l'esecuzione irregolare, l'Appaltatore non provveda a sanare l'inadempimento riscontrato;
- grave inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti, inadempimento nei pagamenti dei contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell'Appaltatore e/o manodopera e dipendenti dei subappaltatori, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo;
- inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell'Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori delle misure di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia;
- in ipotesi di non sussistenza ovvero del venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara o per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste e, in particolare, in caso di perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/16, nonché in ipotesi di modifica di fatto della organizzazione d'impresa dell'Appaltatore, tale da diminuire le

garanzie finanziarie e tecniche richieste;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi ovvero in ipotesi di perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia;

- mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore della cessione dell'azienda, del ramo di azienda o del mutamento della specie giuridica;

- sospensione non disposta o concordata dello svolgimento delle attività affidate da parte dell'Appaltatore o di un suo subappaltatore per almeno 5 giorni totali anche non consecutivi;

- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

La Committente, a seguito della risoluzione del presente Contratto provvederà alla decurtazione sul corrispettivo delle attività già eseguite fino al momento della risoluzione stessa dei danni documentati dalla stessa subiti nonché dei danni subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della risoluzione del Contratto, provvedendo al pagamento del dovuto solo dopo il completamento dell'Appalto ed il pagamento nei confronti dei terzi incaricati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti per effetto della risoluzione del Contratto ivi incluso l'eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato dalla Committente a terzi per l'esecuzione dell'Appalto, gli oneri per l'individuazione di un nuovo affidatario dell'Appalto nonché il risarcimento dei danni derivanti da ogni e qualsivoglia problematica derivante dalla risoluzione operata. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all'Appaltatore per il mancato utile.

In caso di risoluzione contrattuale la Committente per il completamento dell'appalto, si riserva di stipulare un nuovo contratto con un diverso soggetto. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che gli sarà addebitato per i maggiori oneri

sostenuti dalla Committente rispetto al compenso pattuito nel Contratto risolto. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore.

Inoltre, anche qualora non proceda alla risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di disporre l'esecuzione in danno delle attività affidate con il presente Contratto, non eseguite dall'Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standard previsti dal Contratto, dal Capitolato e dalle leggi vigenti, imputando allo stesso ogni onere subito.

ART.13) RECESSO

L'Appaltatore non è titolato in nessun caso ad esercitare il diritto di recesso contrattuale nei confronti della Committente.

La Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r.

In caso di recesso da parte della Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle attività svolte, purché effettuate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, oltre quanto normativamente previsto nelle ipotesi di recesso unilaterale.

La Committente è in facoltà di recedere per giusta causa con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r contenente le motivazioni del recesso per:

- giusta causa, congruamente motivata, derivante da eventi a cui la Committente risulti estranea;
- motivi di pubblico interesse;
- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore salvo l'ipotesi di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare, in presenza dei presupposti previsti nella predetta norma;
- cessazione dell'attività da parte dell'Appaltatore;
- impossibilità ad eseguire il Contratto, in conseguenza di cause non imputabili all'Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

In tale ipotesi, considerata la sussistenza di una giusta causa per procedere al recesso dal

Contratto, le Parti sin d'ora concordano che l'Appaltatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/16, avrà esclusivamente diritto al pagamento delle attività prestate, purché effettuate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

ART.14) CAUZIONE DEFINITVA E ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____ pari al ___% dell'importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Appaltante.

La cauzione è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Committente avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Committente si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

La cauzione è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

In considerazione della esclusione, in capo alla Committente, di ogni responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore, ai suoi beni ed ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, nonché al personale o a beni e cose della Committente, derivanti da inadempimento, violazione di legge o un qualsiasi atto o fatto, colposo o doloso, commesso dall'Appaltatore, dal suo personale o da un suo

subappaltatore, l'Appaltatore assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati ed a tale scopo produce ed allega al presente Contratto e si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto stesso, a propria cura e spese le seguenti polizze stipulate con primarie Compagnie di gradimento della Committente:

a) responsabilità civile verso terzi (RCT): assicurazione di responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad almeno € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singolo evento che causi infortuni e/o morte di persone, perdite e/o danni;

b) assicurazione contro gli infortuni (RCA): assicurazione contro gli infortuni di tutto il proprio personale in aggiunta alle eventuali coperture di legge, i cui massimali non potranno essere inferiori, per ciascuna persona, ai seguenti valori:

- in caso di morte: 5 volte la retribuzione annua e, comunque, pari a un importo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00);

- in caso di invalidità permanente: 7 volte la retribuzione annua e, comunque, pari a un importo non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00).

Resta comunque stabilito che, anche nel caso in cui l'ammontare dei danni ecceda il massimale sopraindicato ovvero preveda franchigie, l'Appaltatore è da considerarsi quale il responsabile esclusivo sia nei confronti della Committente che dei terzi e, pertanto, provvederà a manlevate e tenere indenne la Committente stessa da ogni possibile conseguenza pregiudizievole per i danni causati da inadempimento, violazione di legge o un qualsiasi atto o fatto, colposo o doloso, commesso dall'Appaltatore, dal suo personale o da un suo subappaltatore.

Dette polizze devono prevedere espressamente:

- che ai fini della garanzia la Committente è da considerarsi terzo a tutti gli effetti;

- che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Committente;

- l'impegno del garante ad ultimare la procedura di valutazione del danno entro il termine di 90 giorni, salvo proroga concessa in forma scritta dalla stazione appaltante, dal ricevimento della documentazione relativa al sinistro, decorso inutilmente il quale la stazione appaltante potrà richiedere la nomina di un perito a spese del garante stesso.

Inoltre l' Appaltatore deve inserire in eventuali subappalti clausole uguali a quelle del presente Articolo per regolamentare l'obbligo dei subappaltatori a stipulare e mantenere

operanti equivalenti polizze assicurative, e deve pure controllare, sia prima dell'inizio dell'Appalto che durante l'esecuzione dello stesso, la congruità delle predette coperture, la loro conformità alle clausole del presente Articolo nonché la loro validità nel tempo.

L'Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente o al Direttore dell'Esecuzione, entro 10 giorni dalla originaria scadenza del periodo di assicurazione indicata nei documenti allegati al presente Contratto, tutta la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio e l'attuale vigenza delle assicurazioni stipulate. Questa documentazione dovrà essere tenuta costantemente aggiornata e inviata ai soggetti preposti dalla Committente ogni qual volta il periodo assicurativo giunga al termine ovvero l'Appaltatore proceda al pagamento del premio assicurativo.

In ipotesi di mancato pagamento dei premi dovuti per il mantenimento delle predette assicurazioni, la Committente si riserva di procedere alla risoluzione in danno del Contratto.

In ogni caso gli obblighi e/o gli adempimenti assicurativi di cui al presente Articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori/lavoratori autonomi, dei loro dipendenti e, comunque, delle persone di cui devono rispondere.

ART.15) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E NORME DI ETICA COMMERCIALE

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. e di rispettarne pienamente i contenuti.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Contratto l'Appaltatore non osservi i principi e le regole esplicitate nel D.Lgs. 231/01, la Committente avrà il diritto di risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

L'Appaltatore si impegna ad astenersi dall'intraprendere attività commerciale e/o sottoscrivere accordi con terzi suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi della Committente e confliggere con gli stessi.

ART.16) SICUREZZA SUL LAVORO E RELATIVI ONERI

L'Appaltatore si obbliga, durante l'esecuzione dell'Appalto ad osservare e far osservare scrupolosamente ai propri dipendenti e ai suoi subappaltatori, tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, buona tecnica, protezione ambientale, nonché i regolamenti interni della Committente, provvedendo ad attuare tutte le azioni e le misure che, secondo l'esperienza e la tecnica, si ritengono necessarie a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, con particolare riferimento:

- al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., regolamenti di attuazione e circolari amministrative, per quanto afferenti al tipo di attività affidate;
- alle norme di cui al presente Contratto e di cui al Capitolato;
- a tutte le cautele e prescrizioni di legge relative alla valutazione dei rischi specifici della Committente;
- alle disposizioni particolari eventualmente impartite in merito dalla Committente e dai soggetti dallo stesso delegati in coerenza con le leggi.

L'Appaltatore sarà responsabile dell'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche di sua competenza e dovrà predisporre le relative cautele in ordine alle attività oggetto del presente Contratto.

Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore a quanto sopra indicato, la Committente avrà facoltà di far sospendere l'Appalto o risolvere il rapporto contrattuale, senza alcuna rivalsa da parte dell'Appaltatore, addebitando allo stesso i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno alla Committente dall'inadempienza dell'Appaltatore medesimo.

ART.17) SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nell'ambito dei termini di legge e delle disposizioni di gara e, in ogni caso, secondo le modalità della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/16, ha dichiarato l'intenzione di subappaltare le seguenti prestazioni: _____

Anche in ipotesi di subappalto l'Appaltatore è comunque il soggetto responsabile, nei confronti della Committente, delle prestazioni eventualmente subappaltate ad altri soggetti rimanendo l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata e, conseguentemente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ogni subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dalla Committente. A tal fine l'Appaltatore si impegna a presentare la documentazione richiesta dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16.

La Committente non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite ed è, pertanto, fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo da parte dell'Appaltatore o di un suo subappaltatore, il Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno e ferme le sanzioni penali previste dalla normativa in vigore.

ART.18) MODIFICHE SOCIETARIE

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, è fatto obbligo all'Appaltatore, qualora si tratti di società assoggettata al decreto in questione, di comunicare alla Committente se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%.

Tale obbligo dovrà essere imposto anche ad eventuali ditte subappaltatrici e/o ausiliarie. Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti della Committente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 nonché dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e non abbia documentato il possesso dei requisiti come normativamente prescritto.

Nei sessanta giorni successivi la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e s.m.i. ovvero non sussistano, in capo al soggetto subentrante, i requisiti previsti dalla legge e dalle norme di gara per l'esecuzione dell'Appalto.

ART.19) RISERVATEZZA E BREVETTI INDUSTRIALI

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore manterrà e terrà indenne la Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziarie e legali, manlevandolo integralmente. In questa ipotesi, la Committente è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

L'Appaltatore, il personale dipendente e/o autonomo di cui si avvalsesse nello svolgimento della propria attività nonché i subappaltatori e i dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, hanno l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso nell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, durante tutta la durata del rapporto e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

In particolare l'Appaltatore si impegna a:

- (i) non copiare o riprodurre o far copiare e riprodurre ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente, senza il permesso scritto della stessa, ad eccezione di quelle copie che ragionevolmente devono essere utilizzate ai fini del Contratto;
- (ii) non portare a conoscenza di terzi ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente, senza permesso scritto;
- (iii) proteggere e conservare ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente con almeno lo stesso grado diligenza e vigilanza con cui protegge le

proprie e dovendo, altresì, rispettare il livello di riservatezza attribuito ad ogni informazione trasmessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i danni.

L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non riguarda le informazioni, le notizie e i dati che siano o divengano pubblicamente noti per cause diverse dall'inadempimento dell'Appaltatore o la cui divulgazione sia stata autorizzata espressamente per iscritto dalla Committente o da qualsivoglia provvedimento di legge o provvedimento amministrativo.

L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

ART.20) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, ed a far rispettare integralmente ai propri subappaltatori, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove l'Appaltatore abbia notizia dell'inadempimento di un proprio subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire ed a far inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti stipulati, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Detta clausola suddetta dovrà prevedere l'impegno per il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente nonché l'automatica risoluzione del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato in via esclusiva al Contratto,

sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto il C.I.G. _____

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla L. 136/2010, si determinerà, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, la risoluzione del Contratto e, conseguentemente, l'Appaltatore, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata, non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo comunque denominato ed incorrerà nelle sanzioni normativamente previste, oltre al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Committente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti:

Conto Corrente n.: [____], Istituto: [____] , Agenzia: [____], IBAN: [____], Intestatario del conto: [____]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [____], Codice fiscale: [____], Data di nascita: [____], Luogo di nascita: [____], Residenza: [____], Indirizzo: [____]

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

ART.21) ANTIMAFIA

L'Appaltatore dichiara che nei confronti dei propri amministratori, direttori tecnici, membri del collegio sindacale, socio di maggioranza (nelle società con un numero dei soci pari o inferiore a 4), socio (in caso di società unipersonale), dell'organismo di vigilanza e dei familiari conviventi degli stessi soggetti, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011, n. 159 e si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente ogni variazione dei

componenti degli organi sociali

La Committente si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sull'Appaltatore o sui subappaltatori dello stesso.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. 159/11 e s.m.i. relativamente alle verifiche antimafia.

A tal fine si impegna, tra l'altro, a:

- inserire nei contratti di subappalto una clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo o, comunque, intervengano cause ostative alla prosecuzione del subappalto comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza;

- comunicare di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria;

- fornire alla Committente le autocertificazioni prodotte dai subappaltatori, che l'Appaltatore si impegna a reperire, con riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia nonché al rispetto da parte degli stessi della predetta disciplina di cui al D.Lgs. n. 159/11.

L'Appaltatore presta inoltre il proprio consenso, anche ai fini del D.Lgs. n. 196/2003, affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti autorità per le verifiche in materia antimafia, provvedendo ad informare tutti gli eventuali subappaltatori della predetta trasmissione di dati alle competenti autorità in materia di prevenzione antimafia.

ART.22) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il presente Contratto non può essere ceduto in nessun caso da parte dell'Appaltatore.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel Contratto è consentita entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 del D.Lgs. 50/16.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dai danni subiti dalla Committente con quanto dovuto all'Appaltatore.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG _____ al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

ART.23) TRASPARENZA

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

ART.24) ELEZIONE DI DOMICILIO

La Committente elegge domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto come segue: Unione di Comuni dall'Adige al Fratta, con sede Via Guglielmo Marconi, 41, Minerbe (VR)

Quale RUP nomina: la Sig.ra Spazian Maria Grazia, nata a _____, il _____, email ragioneria@comune.terrazzo.vr.it

Quale Direttore dell'Esecuzione nomina: il Resp. dell'Ufficio Lavori Pubblici dell'Unione dott. Rossi Paolo, nato a _____, il _____, email rossi.paolo@comune.minerbe.vr.it

L'Appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto come segue: _____, Via _____, _____, Fax _____, PEC _____

Quale proprio Direttore Tecnico e Responsabile del servizio, da considerarsi quale referente responsabile nei confronti della Committente con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, nomina: _____, nato a _____, il _____

Le Parti si impegnano, qualora le persone nominate non potessero più svolgere, per qualunque ragione, tali funzioni, a sostituirle immediatamente con persone aventi capacità e qualifiche analoghe.

In ogni caso il soggetto nominato dall'Appaltatore non potrà essere revocato e/o sostituito senza l'esplicito consenso della Committente.

La Parte che intenda cambiare il proprio domicilio o il soggetto preposto avrà l'onere di darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. anticipata via fax all'altra Parte, considerandosi fino al momento in cui detta comunicazione non sia stata recapitata valido il domicilio sopra indicato

Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica in base al presente Contratto dovrà essere effettuata tra le Parti agli indirizzi sopra indicati o agli eventuali diversi indirizzi che verranno comunicati per iscritto con congruo preavviso, per fax confermato da lettera raccomandata o a mezzo corriere.

ART.25) SPESE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula del Contratto, comprese quelle tributarie, di bollo e per copia e registrazione del presente atto.

ART.26) LEGGE APPLICABILE

L'Appaltatore è tenuto al rispetto, assumendosi ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente l'esecuzione del Contratto, delle seguenti norme indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del D.Lgs. n. 50/16 e del relativo Regolamento DPR 207/10, ove applicabile, nonché del Codice Civile;

- del D.Lgs. n. 81/08 e delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza, igiene, prevenzione infortuni;
- delle norme di prevenzione e protezione dagli incendi;
- delle norme relative al trattamento ed alla tutela dei lavoratori nonché di formazione, qualificazione e certificazione del personale così come integrate dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge l'Appalto e dalle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità;
- della normativa vigente che disciplina la domanda e l'offerta di lavoro obbligandosi ad osservare ed a far osservare ai propri subappaltatori il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- di tutta la normativa comunitaria, nazionale e locale e di tutte le norme, prescrizioni e raccomandazioni di pubblici Enti, Organismi e Autorità (inclusi VV.F., I.S.P.E.S.L., A.S.S.L.) applicabili all'esecuzione del Contratto;
- della normativa vigente e le disposizioni di contratto in materia di tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento, di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti di imballaggi, di inquinamento acustico ambientale e di inquinamento atmosferico, nonché delle prescrizioni degli enti competenti, assumendo la piena e totale responsabilità per qualsiasi illecito conseguente alla propria attività o all'attività dei subappaltatori;
- della legge 13.08.10, n. 136 e s.m.i. e del D.Lgs. 6.09.2011 n. 159, per quanto applicabili, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso;
- del D.Lgs. 8.06.01, n. 231 impegnandosi ad operare conformemente allo stesso e, in particolare, a non subappaltare attività a soggetti oggetto delle sanzioni interdittive di cui al predetto D.Lgs. n. 231/01, ad ottemperare alle regole di condotta ivi stabilite sia nei confronti della Committente che di soggetti terzi, nonché ad astenersi da comportamenti che possano configurare ipotesi di reato, ai sensi del Decreto medesimo.
- delle disposizioni, anche tecniche, di cui alla normativa tecnica applicabile.

Per quanto non disciplinato nel presente Contratto si applica la normativa sopra richiamata, per quanto compatibile.

ART.27) FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per ogni controversia nascente da o in relazione al presente Contratto, ai suoi allegati e a sue modifiche o integrazioni, alla loro validità, interpretazione, esecuzione nonché in ipotesi di risoluzione o al recesso del presente Contratto, previo tentativo di soluzione amichevole della stessa che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria ed a definire entro 30 (giorni) dall'insorgenza della stessa, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Verona.

ART.28) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., con la sottoscrizione del Contratto le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali, comunque connessi con il presente atto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità amministrative e gestionali inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del Contratto, per le medesime finalità.

Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- l'Appaltatore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano la stessa i diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003;
- il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Unione di Comuni dall'Adige al Fratta.

ART.29) DISPOSIZIONI FINALI

Ogni eventuale modifica, integrazione od emendamento al presente Contratto dovrà essere stipulata per iscritto a pena di nullità.

Ove risulti necessario, a causa di intervenute modifiche legislative, operare una modifica al Contratto le Parti si impegnano, sin d'ora, a modificare lo stesso al fine di

renderlo conforme alla normativa in vigore.

L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più delle disposizioni del Contratto, non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia di tale parte ai diritti ad essa derivanti dal presente Contratto.

Luogo e data

Unione di Comuni dall'Adige al Fratta

Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di aver attentamente letto e di approvare specificamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole del presente Contratto:

ART.2) DESCRIZIONE DELL' APPALTO

ART.4) CORRISPETTIVI

ART.5) CONTABILIZZAZIONE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI

ART.6) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ART.7) OBBLIGHI E MANLEVA

ART.8) SOSPENSIONI E PENALI

ART.9) VARIANTI

ART.10) IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE E ACCESSO PRESSO LE SEDI DELLA COMMITTENTE

ART.11) TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEL PERSONALE

ART.12) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

ART.13) RECESSO

ART.14) CAUZIONE DEFINITVA E ASSICURAZIONI

ART.15) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E NORME DI ETICA COMMERCIALE

ART.19) RISERVATEZZA E BREVETTI INDUSTRIALI

ART.22) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

ART.25) SPESE

ART.26) LEGGE APPLICABILE

ART.27) FORO COMPETENTE

Unione di Comuni dall'Adige al Fratta

Appaltatore